

CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE

(ing. Massimino Cavallaro)

Salerno 03 Luglio 2018

RESPONSABILITA' PROFESSIONALI

La responsabilità dell'ingegnere: il quadro normativo

La disamina dei principali problemi giuridici connessi con l'esercizio della professione intellettuale d'ingegnere e la delimitazione degli odierni confini della responsabilità professionale non può prescindere dall'esame del quadro normativo generale di riferimento.

articolo 2230 c.c. si evince che il professionista è tenuto nei confronti del proprio cliente all'esatto adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta.

E ai sensi del secondo comma dell'articolo 1176 c.c., nelle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza -da intendersi come diligenza qualificata- deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. In questo quadro s'inserisce e trova la sua ragion d'essere l'articolo 2236 c.c.: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Dal combinato disposto delle due norme si ricava che la regola generale è nel senso che l'obbligo di diligenza qualificata determina la responsabilità del professionista anche per colpa lieve, mentre l'attenuazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave opera in presenza di una prestazione di particolare difficoltà.

L'ingegnere progettista

Una risalente giurisprudenza, pressoché totalitaria fino alla metà degli anni Sessanta, riconduceva l'attività di progettazione nella categoria delle obbligazioni di mezzie, in sede di giudizio di responsabilità, richiamava l'articolo 1176, secondo comma, c.c., con l'applicazione dell'articolo 2236 c.c. in caso di problemi tecnici di particolare difficoltà. Questo orientamento giurisprudenziale è poi mutato e in particolare, in tema di garanzia per vizi e difformità dell'opera, l'articolo 2226 c.c. viene oggi ritenuto applicabile anche all'attività dell'ingegnere progettista.

L'ingegnere libero professionista

Con il conferimento dell'incarico ad un ingegnere libero professionista iscritto nell'albo si perfeziona un contratto d'opera intellettuale in cui il professionista si impegna a svolgere diligentemente un incarico, ma non garantisce un risultato determinato. Il prestatore d'opera è tenuto ad eseguire personalmente l'incarico assunto e, qualora si avvalga di collaboratori e sostituti, il professionista resta l'unico responsabile per l'opera svolta.

Qualora nell'adempimento della prestazione da parte del libero professionista vi sia stata negligenza o imperizia, anche dovuta a colpa lieve, l'ingegnere risponde dei danni subiti dal committente. A tale principio fa eccezione il caso in cui la prestazione professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: il prestatore d'opera risponde dei danni cagionati solo se l'imperizia sia dovuta a dolo o colpa grave. Incombe sul committente l'onere della prova del danno subito e del nesso

causale tra condotta del professionista e danno. Spetterà al professionista fornire la prova liberatoria circa il corretto adempimento della prestazione.

L'ingegnere dipendente

L'ingegnere che svolge la propria attività alle dipendenze di terzi non instaura un rapporto diretto con il cliente finale che intratterrà invece il rapporto d'appalto o di opera intellettuale con il soggetto datoriale.

In caso di danni, ne consegue che non potrà essere imputata dal cliente alcuna responsabilità diretta all'ingegnere dipendente.

Per le responsabilità professionali di quest'ultimo risponderà il datore di lavoro secondo la previsione contenuta nell' articolo 2049 c.c: più precisamente, il datore di lavoro risponde degli atti illeciti produttivi di danni a terzi compiuti dalle persone che, a prescindere da qualifiche o mansioni rivestite, siano inserite, anche se temporaneamente o occasionalmente, nell'organizzazione aziendale ed abbiano agito su richiesta, per conto e sotto la sorveglianza dell'imprenditore.